



Fasc. 1.6.1/1/2019

Bologna, 7 Novembre 2019

Ai Dirigenti e alle P.O.

via posta elettronica

**Oggetto: Direttiva concernente criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento e relativi eventuali compensi delle commissioni giudicatrici degli appalti e delle concessioni.**

La presente direttiva contiene i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi eventuali compensi delle commissioni giudicatrici degli appalti e delle concessioni di lavori, servizi e forniture, nelle procedure da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente anche in materia di anticorruzione e trasparenza.

Infatti, ai sensi dell'art. 216, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 (d'ora innanzi codice dei contratti pubblici - "c.c.p."), *"fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*.

Si ritiene, pertanto, di fornire indicazioni che assicurino un *iter* procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

Si precisa che qualora non diversamente specificato, tutto quanto contenuto nei seguenti articoli con riferimento agli "appalti" è da intendersi esteso anche alle concessioni aventi analoghe caratteristiche, se non diversamente disciplinato.

\*\*\*\*\*

## **Articolo 1 – Definizione**

1. Nel caso di appalti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del c.c.p., la Commissione giudicatrice (di seguito "Commissione") è nominata dal Dirigente del Settore/Area/Servizio che indice la procedura, ed è costituita per i fini e secondo le modalità di cui all'art. 77 del medesimo c.c.p.
2. La nomina avviene con determina che, come statuito dall'art. 29 del Codice, sarà pubblicata, unitamente ai *curricula* dei relativi componenti, sul profilo del committente - sezione "Amministrazione Trasparente"/bandi di gara e, in caso di procedure gestite attraverso la piattaforma regionale SATER, sulla piattaforma stessa .

## **Articolo 2 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione**

1. La Commissione giudicatrice, fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del c.c.p., è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate successivamente, fatto salvo che per il Presidente.
2. L'individuazione dei commissari e la costituzione della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, individuato dalla stazione appaltante in numero massimo di cinque, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire, nel miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Ai fini del rispetto dei principi di economicità, semplificazione e celerità del procedimento, la Commissione è generalmente composta da tre componenti, fatte salve specifiche circostanze che rendano necessario ovvero più opportuno individuarne una formata da 5 membri. Tra i componenti è individuato un Presidente e può, inoltre, essere prevista la nomina di un segretario.
4. I componenti sono selezionati, come segue, preferibilmente tra il personale della Città metropolitana che abbia maturato esperienza specifica nel settore/materia oggetto dell'appalto con individuazione dei relativi ruoli:
  - a. il Presidente deve essere interno alla stazione appaltante, ed è selezionato di norma tra coloro che rivestono il ruolo di Dirigente ovvero, in caso di mancanza in organico o di sussistenza di profili di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, c.c.p., tra i funzionari incaricati di funzioni apicali, individuati dal Dirigente competente;

b. i Commissari, diversi dal Presidente, sono selezionati di norma tra il personale appartenente alla categoria D.

A comprova della specifica esperienza, nell'atto di nomina, sulla base del curriculum, saranno dettagliati i requisiti di esperienza e di competenza riferibili al caso di specie.

5. Oltre ai componenti può essere nominato un segretario tra il personale appartenente alle categorie C e D, che svolge funzioni di verbalizzazione e non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto. In caso non venga nominato un Segretario, le funzioni di verbalizzazione saranno svolte da un membro della Commissione.

6. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della stessa, ovvero da altre motivazioni che ne impediscano la medesima composizione.

7. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Ente.

8. I componenti sono nominati attingendo, in ordine preferenziale:

a) ai dipendenti dell'Ente;

b) ai dipendenti di altre stazioni appaltanti, preferibilmente operanti nel medesimo settore o in settori analoghi, previo assenso dell'Ente di appartenenza in virtù del principio di collaborazione istituzionale;

c) ai professionisti iscritti ad Ordini e/o Albi professionali;

d) ai professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

In ogni caso ai fini del rispetto anche dei principi di economicità e celerità del procedimento, la Commissione è generalmente e preferibilmente composta da membri interni all'Amministrazione, fatti salvi motivati casi di necessità/opportunità di ricorso a soggetti esterni, fermo restando che il ruolo di Presidente è rivestito esclusivamente da personale interno.

### **Articolo 3 – Requisiti dei Commissari**

1. La commissione deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, anche se non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche, o addirittura nelle tematiche cui attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla *lex specialis* di gara ai fini valutativi.

2. La nomina del RUP a membro delle commissioni giudicatrici dovrà essere valutata con riferimento alla singola procedura e in relazione alle attività concretamente svolte dallo stesso, avendo riguardo non a profili di ordine formale, bensì di ordine sostanziale, quindi a ragioni specifiche ed obiettive di interferenza tra l'attività svolta ed il giudizio di merito sulle offerte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano alcuni criteri elaborati dal Consiglio di Stato per evitare che soggetti che abbiano svolto attività idonea a interferire con il giudizio di merito dell'appalto di cui si tratta partecipino alle commissioni giudicatrici:

- la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il responsabile dell'ufficio competente;
- per predisposizione materiale della legge di gara deve, quindi, intendersi non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione della stessa, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l'amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario;
- la predetta incompatibilità non può desumersi *ex se* dall'appartenenza del componente della Commissione alla struttura organizzativa preposta, nella fase preliminare di preparazione degli atti di gara e nella successiva fase di gestione, all'appalto stesso.

3. Non possono essere nominati commissari (ex art. 7, c. 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016):

- a) coloro che hanno svolto, o svolgeranno, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- b) coloro che hanno approvato gli atti di gara;
- c) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura hanno rivestito cariche di pubblico amministratore, relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso cui hanno esercitato le proprie funzioni;
- d) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso - con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa - all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Si applicano ai commissari e ai segretari delle Commissioni l'articolo 35-*bis* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del c.c.p.

4. Il Presidente e i Commissari, nonché il Segretario eventualmente nominato, per l'esecuzione dell'incarico, devono rendere apposita dichiarazione ex artt. 47 D.P.R. n. 445/2000 recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e

dei citati motivi di astensione, impegnandosi altresì ad integrarla e/o a modificarla eventualmente qualora vengano a conoscenza di eventuali profili di incompatibilità.

A tal fine il RUP comunica tempestivamente ai Commissari:

- a) il nominativo degli operatori economici che hanno presentato offerta;
- b) la data di prima convocazione (qualora già individuata o individuabile).

Dell'avvenuta presentazione e disamina di detta dichiarazione deve essere dato atto nella determina di nomina della Commissione.

#### **Articolo 4 - Principio di rotazione e criteri**

La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare - in via prioritaria - la composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

Al riguardo, per i membri diversi dal Presidente, rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati.

Pertanto, di norma non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per 5 commissioni di gara nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei a ricoprire quel ruolo, salve le ipotesi di assenza di componenti interni all'Amministrazione aventi quella specifica competenza professionale e/o in caso di situazioni ostative di cui al comma 4 dell'art. 77 c.c.p.

Inoltre, il dipendente individuato quale commissario non può ricoprire di regola analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa procedura di affidamento di servizi continuativi, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Ente e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate, al fine di contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi in ottemperanza al punto 1.1, n. 3, della Delibera A.n.ac. n. 1190/2016 (Linee Guida n. 5).

In ogni caso, per ciascuna gara la Commissione deve variare i 2/3 dei membri rispetto alla precedente edizione, salvi casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Ente e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate.

Il provvedimento di nomina motiva adeguatamente i presupposti delle citate deroghe.

#### **Articolo 5 - Selezione dei componenti esterni**

1. Fermo restando quanto indicato al precedente art. 3, qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, ivi

comprese quelle legate ai presupposti di cui all'art. 77, comma 4, c.c.p., si può fare ricorso a professionalità esterne.

2. L'accertata carenza di organico o impossibilità è attestata dal Dirigente nell'atto di nomina della commissione che determina anche l'eventuale compenso dei membri e fissa il termine indicativo per l'espletamento dell'incarico, termine prorogabile per giustificati motivi.

3. Qualora sia necessaria la presenza in Commissione di professionalità o specializzazioni particolari, non reperibili tra i dipendenti della Città metropolitana di altre stazioni appaltanti operanti nel medesimo settore o in settori analoghi, la scelta del componente avverrà, qualora il Dirigente lo ritenga necessario e previa adeguata motivazione, con individuazione diretta tra i soggetti indicati al precedente art. 2, oppure mediante sorteggio tra una rosa di candidati formata a seguito di elenchi forniti da Ordini professionali e/o Albi professionali o da Università italiane, o formati sulla base di appositi avvisi pubblicato sul sito web istituzionale.

Qualora, invece, per la particolarità dell'oggetto dell'appalto/contratto, o quando sia necessaria una particolare e/o complessa specializzazione di elevato livello professionale, oppure una specializzazione non facilmente rinvenibile, si potrà procedere direttamente con motivata indicazione del/dei professionisti/esperti che la possiedono.

Il sorteggio sarà effettuato dal Dirigente coadiuvato da due dipendenti dell'Ente e delle relative operazioni verrà redatto apposito verbale da pubblicarsi sul profilo del committente - sezione amministrazione trasparente e sul SATER ove la procedura sia gestita su tale piattaforma.

4. Qualora un componente della Commissione sia dipendente di altra amministrazione è necessario acquisire l'assenso all'espletamento dell'incarico da parte dell'ente di appartenenza.

## **Articolo 6 – Determinazione degli eventuali compensi**

1. Fermo restando quanto precedentemente indicato in relazione alla gratuità della funzione di commissario nel caso di componenti interni all'Amministrazione o appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni, nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato anche l'eventuale compenso spettante ai componenti esterni, in coerenza con le previsioni del Decreto del MIT in data 12 febbraio 2018 per i compensi massimi spettanti (il decreto è stato annullato nella parte in cui determinava compensi minimi).

Il decreto stabilisce che le stazioni appaltanti procedono, nell'ambito dei limiti indicati dallo stesso (Allegato A), a stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione, nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il grado di complessità dell'affidamento;
- b) il numero dei lotti;
- c) il numero atteso dei partecipanti;
- d) il criterio di attribuzione di punteggi;
- e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.

2. Ai componenti esterni può essere riconosciuto un rimborso delle spese di viaggio commisurato al costo del biglietto di trasporto pubblico necessario per percorrere l'analoga tratta.

3. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

4. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente o segretario della Commissione giudicatrice, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

## **Articolo 7 – Funzionamento della Commissione**

1. La Commissione opera secondo le disposizioni del Codice e della *lex specialis* di gara e le è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, oltre al supporto al RUP, se richiesto, nella valutazione delle giustificazioni delle offerte anomale o incongrue.

2. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni a maggioranza con il plenum dei suoi membri.

3. La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti stessi.

4. L'attività della Commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della *par condicio* e della concorrenza dei partecipanti.

5. La Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante.

6. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del codice di comportamento e devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

7. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP, sia al personale dell'Ente che fornirà la necessaria collaborazione, fermo restando comunque che la valutazione/giudizio di quanto così acquisito resta totalmente in capo alla Commissione giudicatrice stessa.

8. La Commissione redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale delle proprie sedute.

9. Al termine del procedimento, la Commissione provvede a trasmettere il verbale di gara al RUP/Seggio di gara che curerà i successivi adempimenti.

#### **Articolo 8 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia ed, in particolare, al D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Città metropolitana di Bologna nonché alle linee guida A.n.ac. in materia.

Allo stato la presente direttiva sostituisce, ove occorrer possa, l'art. 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente, dichiarato ultravigente con delibera del Consiglio metropolitano n. 25/2019.

Auspicando, come di consueto, la massima diffusione della presente direttiva, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Roberto Finardi

*documento firmato digitalmente*